

REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI AIUTO DOMESTICO, SOSTEGNO ECONOMICO ED ASSISTENZA ABITATIVA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DI PORTATORI DI HANDICAP.

ART. 1 ISTITUZIONE SERVIZI

Nell'ambito dell'intero territorio del Comune di Randazzo sono istituiti giusta delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 24.4.1992 i servizi di aiuto domestico, sostegno economico ed assistenza abitativa in favore delle famiglie dei soggetti portatori di handicap residenti nel Comune di Randazzo. Essi sono finalizzati alla permanenza dei soggetti nel proprio ambiente familiare, a prevenire forme di istituzionalizzazione ed a favorire processi di deistituzionalizzazione. Come servizi sociali essi mirano ad assumere carattere permanente e vengono attuati ai sensi e per le finalità di cui alle LL.RR. 18.4.1981, n. 68, 28.3.1986, n. 16, 9.5.1986, n. 22, e delle altre disposizioni che in materia sono state o saranno successivamente emanate.

TITOLO I

SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO

ART. 2 BENEFICIARI

Possono accedere al servizio le famiglie naturali e/o affidatarie dei soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali che sono totalmente privi di assistenza familiare o siano inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso e per le altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

ART. 3 MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente art. 2 è effettuato dall'Amministrazione Comunale e mezzo dell'Equipe pluridisciplinare della competente Unità Sanitaria Locale.

ART. 4 NATURA DEL SERVIZIO

Il servizio di aiuto domestico consiste nell'aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita quali: sollevamento dal letto, pulizie personali, vestizione, approntamento e consumazione dei pasti, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari.

ART. 5 ACCESSO GRATUITO AL SERVIZIO

Accedono gratuitamente al servizio di aiuto domestico le famiglie ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare dei conviventi, determinato ai sensi della circolare n. 1040 del 23.4.93 dell'Assessorato Reg.le agli EE.LL., non superi l'ammontare imponibile di £.20.000.000=.

Tale limite è aumentato secondo i criteri della circolare predetta.

ART. 6
COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Le famiglie dei portatori di handicap, quando il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente supera il limite stabilito al precedente art. 5, sono ammesse al servizio previa compartecipazione alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio stesso nella seguente misura:

- 20% quando il reddito complessivo non supera una volta e mezza il limite per avere diritto all'accesso gratuito;
- 50% in presenza di redditi eccedenti una volta e mezza il limite per avere diritto all'accesso gratuito.

Il mancato pagamento delle quote di compartecipazione, nella misura e nei termini che saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale, determinerà a carico delle famiglie inadempienti, salvo casi eccezionali, la non attivazione del servizio o l'interruzione dello stesso.

I relativi provvedimenti saranno adottati dal Sindaco.

Tali famiglie, dietro loro richiesta, potranno essere riammesse al servizio con provvedimento della Giunta Municipale, dopo che lo stesso servizio sia stato attivato nei confronti di tutti gli altri nuclei che seguono nella graduatoria di cui al successivo art. 9 e previo versamento della quota di compartecipazione al costo che sarà rideterminato con lo stesso atto deliberativo di riammissione.

ART. 7
FONTI DI FINANZIAMENTO

Alla copertura della spesa occorrente per l'espletamento del servizio il Comune provvede con i contributi regionali previsti dalle leggi di settore, con le eventuali quote di compartecipazione al costo a carico dei beneficiari con parte delle assegnazioni spettanti al Comune ai sensi della L.R. n. 22/1986 e con altri fondi di bilancio ivi comprese le assegnazioni spettanti al Comune per servizi ai sensi della L.R. n. 1/79.

ART. 8
ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'istanza per l'ammissione al servizio di aiuto domestico, da redigersi sugli appositi moduli predisposti e messi a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere prodotta in carta libera da uno dei genitori o, in caso di impedimento dello stesso, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del soggetto portatore di handicap.

Essa dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Certificazione, se posseduta, riferita al soggetto, dalla quale comunque si desuma lo stato di portatore di handicap;
- Dichiarazioni di responsabilità sottoscritte ai sensi dell'art. 23 della legge 28.2.1986, n. 41, relative ai redditi prodotti nell'anno precedente (per istanze prodotte nel I semestre) o nell'anno in corso (per istanze prodotte nel II semestre), rese da ciascun componente il nucleo familiare del richiedente, conviventi e di maggiore età, con allegate fotocopie dei documenti probatori di tali redditi: mod. 740 o in mancanza, mod. 101 o 201 o certificati di pensione.

A corredo dell'istruttoria di ciascuna istanza l'Ufficio di Servizio Sociale acquisirà nell'ordine:

- Certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza dei richiedenti;
- Accertamenti dell'Equipe pluridisciplinare dell'Usl, specificati al precedente art. 3, con contestuali proposte circa gli interventi assistenziali ed i punteggi da attribuire ai sensi e per gli effetti del successivo art. 9;
- Relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale circa il disagio abitativo del nucleo richiedente il servizio;

- Proposta dell'Assistente Sociale addetta all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune sul punteggio da attribuire ai sensi e per gli effetti del successivo art. 9, relativo al disagio abitativo.

Per l'anno in corso l'istanza va prodotta entro giorni 30 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio di apposito avviso pubblico. Per gli anni successivi l'istanza va prodotta entro il 15 Settembre dell'anno precedente.

Inoltre, coloro che risultano già inseriti nella graduatoria di cui al successivo art. 9, debbono produrre entro il 15 Settembre di ogni anno, su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune, richiesta di conferma per l'anno successivo dell'istanza precedentemente prodotta, con richiesta facoltativa di riaccertamento delle condizioni ai fini della eventuale riattribuzione del punteggio ai sensi del successivo art. 9, per le finalità di cui allo stesso articolo.

I nuclei familiari che produrranno istanza oltre i termini sopra specificati saranno inseriti nella graduatoria di cui al successivo art. 9, e fino alla successiva revisione, in ordine cronologico di acquisizione della stessa al protocollo generale del Comune, previa adozione di apposito atto deliberativo.

Le istanze e tutti i documenti ad essi relativi vanno acquisiti in esenzione di bollo in quanto riferite a prestazioni assistenziali.

ART. 9 PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE E VARIAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO DETERMINAZIONE QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

L'Ufficio di Servizio Sociale, dopo avere acquisito le istanze e gli esiti degli accertamenti e delle relazioni di cui al precedente articolo, e salvo quanto stabilito per le istanze prodotte fuori termine, predispone la graduatoria dei richiedenti aventi diritto al servizio attribuendo il punteggio con l'osservanza dei seguenti criteri:

- Livello di gravità dell'handicap riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto portatore di handicap nonché in relazione alla situazione del nucleo familiare naturale e/o affidatario:- Punteggio massimo attribuibile a cura dell'Equipe pluridisciplinare dell'Usl competente – Punti 70.
- Livello di reddito del soggetto e del nucleo familiare e/o affidatario convivente:- Punteggio massimo attribuibile a cura dell'Ufficio di Servizio Sociale e del Comune – punti 20 per redditi fino a £. 15.000.000= aumentati del 20% per ogni unità familiare oltre la terza, con riduzione di punti 0,5 per ogni milione in più, con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che la somma eccedente le unità di milioni intere sia superiore o inferiore a £. 500.000=.
- Disagio abitativo dell'alloggio:- Punteggio massimo attribuibile a cura dell'Assistente Sociale addetta all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune – punti 10.

Sulle risultanze acquisite la Giunta Municipale procederà ad approvare la graduatoria e, contemporaneamente, a determinare, su proposta dello stesso Ufficio di Servizio Sociale, le quote percentuali di compartecipazione al costo del servizio a carico degli assistiti. Con successivi atti deliberativi si provvederà a predisporre quanto necessario per l'effettiva erogazione del servizio, alla determinazione degli importi a carico degli utenti ed alle modalità di riscossione degli stessi.

La graduatoria degli aventi diritto al servizio è permanente. Essa verrà aggiornata annualmente entro il 15 Novembre con provvedimento della Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune, tenuto conto:

- Degli ultimi punteggi attribuiti a seguito dei controlli specificati al successivo art. 11 e dei punteggi attribuibili a ciascun nucleo familiare in funzione del proprio reddito.
- Degli ultimi punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 9 ai nuclei familiari aventi diritto e non utenti del servizio.

La variazione della graduatoria avrà effetto a partire dal 1° Gennaio successivo.

ART. 10
ACCERTAMENTO ANNUALE CIRCA I REDDITI DELLE
FAMIGLIE BENEFICIARIE DEL SERVIZIO

Entro la scadenza del termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i nuclei familiari degli utenti del servizio, nonché tutti gli altri inseriti nella graduatoria di cui al precedente art. 9, debbono riprodurre le dichiarazioni di responsabilità specificate al precedente art. 8, riferite ai redditi dell'anno solare precedente, unitamente a copia della documentazione probatoria di tali redditi. Ciò al fine di verificare, per ciascun nucleo familiare il diritto o meno ad essere assistito gratuitamente a partire dal successivo 1° Luglio. La mancata produzione di tali dichiarazioni, anche in sede di produzione dell'istanza di ammissione al servizio, può comportare per gli inadempienti la non inclusione nella graduatoria o l'esclusione dalla stessa.

ART. 11
CONTROLLI SUGLI EFFETTI
DELLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale, con periodicità semestrale, provvede:

- A mezzo dell'Equipe pluridisciplinare della competente Usl, ad accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento;
- A mezzo dell'Assistente Sociale addetta all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune, a verificare i risultati complessivi dell'intervento.

In uno agli esiti degli accertamenti, gli accertatori dovranno produrre all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune, per ciascun nucleo familiare utente del servizio:

- Le proposte di conferma o di sospensione o di variazione delle prestazioni erogate;
- I punteggi da attribuire ai sensi dell'art. 19 ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di cui allo stesso articolo.

A tal fine ove lo ritiene opportuno l'Assistente Sociale può richiedere una nuova relazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale al fine di rilevare il disagio abitativo dell'alloggio.

ART. 12
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

All'espletamento del servizio si provvederà mediante asta pubblica cui potranno prendere parte associazioni di volontariato, ditte e cooperative, purché in possesso dell'iscrizione nell'apposito albo regionale.

ART. 13
RAPPORTO DI CONVENZIONAMENTO

Il rapporto di convenzionamento sarà disciplinato da apposito capitolato d'oneri che dovrà prevedere in particolare:

- a) I servizi affidati ed i limiti minimi e massimi complessivi di erogazione delle relative prestazioni;
- b) Gli operatori da impegnare (n. 1 Assistente Domiciliare per ogni due soggetti gravi, ove possibile, e n. 1 Assistente Sociale Coordinatore anche a tempo parziale);
- c) I corrispettivi pattuiti ed i casi di aumento e riduzione degli stessi;
- d) I tempi di durata della convenzione e le modalità di rinnovo e rescissione della stessa;
- e) Prestazione da parte dell'affidatario a titolo oneroso, prima della stipula della convenzione, di una cauzione pari al 5% del corrispettivo annuo ad esso contrattualmente dovuto.

Tale cauzione deve essere prestata in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante polizze fidejussorie rilasciate da istituti bancari o assicurativi a ciò abilitati in base alla vigente normativa.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere ad incamerare la suddetta cauzione in caso di rescissione della convenzione per colpa imputabile all'affidatario.

TITOLO II SOSTEGNO ECONOMICO

ART. 14 BENEFICIARI

Possono accedere al beneficio le famiglie naturali e/o affidatarie dei soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali allorché la permanenza dei soggetti nell'ambito naturale e/o affidatario determini difficoltà insuperabili per il nucleo familiare per l'accertata necessità di una sorveglianza continua alla quale i componenti dello stesso nucleo non possono attendere totalmente.

Si specifica che tale sostegno è alternativo al servizio di aiuto domestico ed al ricovero presso servizi residenziali o centri per gravi istituiti ai sensi della L.R. n. 16/1986, e trova luogo solo in casi eccezionali e per i quali sia dimostrabile la maggiore utilità rispetto al servizio di aiuto domestico. Pertanto, dagli accertamenti dell'Equipe pluridisciplinare dell'Usl debbono evincersi con chiarezza i motivi che inducono a tale tipo di intervento rispetto al servizio di aiuto domestico.

ART. 15 MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente art. 14 è effettuato dall'Amministrazione Comunale a mezzo dell'Equipe pluridisciplinare della competente Unità Sanitaria Locale.

ART. 16 MISURA DELL'INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO

La misura dell'intervento di sostegno economico è contenuta nei limiti di un terzo dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato ai sensi della legge 11.2.1980, n. 18 - Art. 1. Per l'anno 1993 essa viene determinata in £. 200.000= mensili, per 12 mensilità. Tale misura resterà in vigore anche per gli anni successivi salvo eventuali variazioni che potranno essere apportate con atto consiliare.

ART. 17 LIMITI DI REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE NATURALE E/O AFFIDATARIO PER L'ACCESSO AL SOSTEGNO ECONOMICO

Per poter accedere ai benefici di cui al presente titolo il reddito complessivo del nucleo familiare convivente, compreso quello del soggetto portatore di handicap, determinato ai sensi della circolare n. 1040 del 23.4.93 dell'Assessorato Regionale agli EE.LL., non deve superare £ 20.000.000=. Tale limite è aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

Si specifica che per l'erogazione dei benefici relativi al primo semestre si terrà conto del reddito conseguito nell'anno immediatamente precedente e per il secondo semestre si terrà conto del reddito conseguito e dichiarato nell'anno in corso.

ART. 18 FONTI DI FINANZIAMENTO

Alla copertura della spesa di cui al presente titolo il Comune provvede con i contributi regionali regionali previsti dalle leggi di settore e con parte delle assegnazioni spettanti al Comune ai sensi della L.R. n. 22/1986 e con altri fondi di bilancio ivi comprese le assegnazioni spettanti al Comune per servizi ai sensi della L.R. n. 1/1979.

ART. 19

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI

L'istanza per l'ammissione agli interventi di sostegno economico, da redigersi sugli appositi moduli predisposti e messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere prodotta incarta libera da uno dei genitori o, in caso di impedimento dello stesso, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del soggetto portatore di handicap.

Essa dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Certificazione, se posseduta, riferita al soggetto, dalla quale comunque si desuma lo stato di portatore di handicap;
- Dichiarazioni di responsabilità sottoscritte ai sensi dell'art. 23 della legge 28.2.1986, n. 41, relative ai redditi prodotti nell'anno precedente (per richieste di benefici riferiti al primo semestre) o nell'anno in corso (per quella riferita al secondo semestre), rese da ciascun componente il nucleo familiare del richiedente, conviventi e di maggiore età, con allegate fotocopie dei documenti probatori di tali redditi: mod. 740 o in mancanza, mod. 101 o 201 o certificati di pensione, etc.

A corredo dell'istruttoria di ciascuna istanza l'Ufficio di Servizio Sociale acquisirà nell'ordine:

- Certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza dei richiedenti;
- Accertamenti dell'Equipe pluridisciplinare dell'Usl, specificati al precedente art. 15, con contestuali proposte circa i punteggi da attribuire ai sensi e per gli effetti del successivo art. 20;
- Relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale circa il disagio abitativo del nucleo richiedente il servizio;
- Proposta dell'Assistente Sociale addetta all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune sul punteggio da attribuire ai sensi e per gli effetti del successivo art. 20, relativo al disagio abitativo.

Per l'anno in corso l'istanza va prodotta entro giorni 30 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio di apposito avviso pubblico. Per i benefici relativi agli anni successivi l'istanza va prodotta entro il 15 Settembre dell'anno precedente.

Inoltre coloro che risultano già inseriti nella graduatoria di cui al successivo art. 20, debbono produrre entro il 15 Settembre di ogni anno, su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune, richiesta di conferma per l'anno successivo dell'istanza precedentemente prodotta, con richiesta facoltativa di riaccertamento delle condizioni ai fini della eventuale riattribuzione del punteggio ai sensi del successivo art. 20, per le finalità di cui allo stesso articolo.

I nuclei familiari aventi diritto, che produrranno istanza oltre i termini sopra specificati, saranno inseriti nella graduatoria di cui al successivo art. 20, e fino alla successiva revisione, in ordine cronologico di acquisizione della stessa al protocollo generale del Comune, previa adozione di apposito atto deliberativo.

Le istanze e tutti i documenti ad essi relativi vanno acquisiti in esenzione di bollo in quanto riferite a prestazioni assistenziali.

ART. 20

PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE E VARIAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO

L'Ufficio di Servizio Sociale, dopo avere acquisito le istanze e gli esiti degli accertamenti e dei rapporti di cui al precedente articolo, e salvo quanto stabilito per le istanze prodotte fuori termine, predisporre la graduatoria dei richiedenti aventi diritto al beneficio attribuendo il punteggio con l'osservanza dei seguenti criteri:

- Livello di gravità dell' handicap riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto portatore di handicap nonché in relazione alla situazione del nucleo familiare

naturale e/o affidatario: - Punteggio massimo attribuibile a cura dell'Equipe pluridisciplinare dell'Usl competente - Punti 50.

- Livello di reddito del soggetto e del nucleo familiare e/o affidatario convivente: Punteggio massimo attribuibile a cura dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune - punti 40 per redditi fino a £. 8.000.000= annui aumentati del 20% per ogni unità familiare oltre la terza, con riduzione di punti 0,5 per ogni milione in più, con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che la somma eccedente le unità di milioni sia superiore o inferiore a £. 500.000=.
- Disagio abitativo dell'alloggio: Punteggio massimo attribuibile a cura dell'Assistente Sociale addetta all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune - punti 10.

La Giunta Municipale procederà ad approvare tale graduatoria. Con successivi atti deliberativi si provvederà a predisporre quanto necessario per l'effettiva erogazione dei benefici.

La graduatoria degli aventi diritto al servizio è permanente. Essa verrà aggiornata annualmente entro il 15 novembre con provvedimento della Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune, tenuto conto:

- Degli ultimi punteggi attribuiti a seguito dei controlli specificati al successivo art. 22 e dei punteggi attribuibili a ciascun nucleo familiare in funzione del proprio reddito.
- Degli ultimi punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 20 ai nuclei familiari aventi diritto e che non hanno beneficiato del sostegno perché non utilmente collocati in graduatoria.

La nuova graduatoria avrà effetto a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

ART. 21

ACCERTAMENTO ANNUALE CIRCA I REDDITI DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Entro la scadenza del termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i nuclei familiari beneficiari del sostegno nonché tutti gli altri inseriti nella graduatoria di cui al precedente art. 20, debbono produrre le dichiarazioni di responsabilità specificate al precedente art. 19, riferite ai redditi dell'anno solare precedente, unitamente a copia della documentazione probatoria di tali redditi. Ciò al fine di verificare, per ciascun nucleo familiare, il diritto o meno a beneficiare del sostegno in questione a partire dal successivo 1° Luglio. Su tali dichiarazioni l'Amministrazione comunale acquisirà gli accertamenti con le stesse modalità specificate al precedente art. 19. La mancata produzione di tali dichiarazioni, anche in sede di produzione dell'istanza di ammissione al beneficio può comportare per gli inadempienti la non inclusione della graduatoria o l'esclusione dalla stessa.

ART. 22

CONTROLLI SUGLI EFFETTI DELLA EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

L'Amministrazione Comunale, con periodicità semestrale, provvede:

- A mezzo dell'Equipe pluridisciplinare della competente Usl, ad accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento;
- A mezzo dell'Assistente Sociale addetta all'Ufficio di Servizio Sociale addetta all'Ufficio Servizio Sociale del Comune, a verificare i risultati complessivi dell'intervento.

In uno agli esiti degli accertamenti, gli accertatori dovranno produrre all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune, per ciascun nucleo familiare utente del servizio:

- Le proposte di conferma o di sospensione o di variazione delle prestazioni erogate;
- I punteggi da attribuire ai sensi dell'art. 20 ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di cui allo stesso articolo.

A tal fine ove lo ritenga opportuno, l'Assistente Sociale può richiedere una nuova relazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale al fine di rilevare il disagio abitativo dell'alloggio.

ART. 23
MODALITA' DI EROGAZIONE
DEL SOSTEGNO ECONOMICO

L'erogazione del beneficio in questione avverrà con emissione di mandato di pagamento a cura dell'Ufficio di Ragioneria, all'inizio di ogni trimestre, in favore degli aventi diritto, così come individuati nella graduatoria di cui all'art. 20.

TITOLO III
ASSISTENZA ABITATIVA

ART. 24
BENEFICIARI

Possono accedere al beneficio le famiglie naturali e/o affidatarie dei soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali alle condizioni stabilite nel presente titolo.

ART. 25
NATURA E MISURA DELL'INTERVENTO ASSISTENZIALE

Il beneficio dell'assistenza abitativa consiste nella concessione di un contributo pari al 30 % del canone di locazione dell'alloggio per le generalità delle abitazioni ed al 60% del canone stesso nel caso di abitazioni dell'edilizia convenzionata, ovvero nell'erogazione di contributi per l'acquisto di ausili tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicap per un importo massimo annuale di £ 600.000=, ed a condizione che tali ausili siano espressamente prescritti dall'Equipe pluridisciplinare della competente U.S.L. con contestuale dichiarazione da parte della medesima equipe che per la fornitura degli stessi non sia competente la stessa U.S.L.

Tali benefici sono alternativi al ricovero presso servizi residenziali o centri per gravi istituiti ai sensi della L.R. n. 16/1986.

La misura degli interventi stabilita col presente regolamento resterà in vigore anche per gli anni successivi, salvo eventuali variazioni che potranno essere apportate con atto consiliare.

ART. 26
MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI
PER USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA ABITATIVA

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente art. 24 è effettuato dall'Amministrazione Comunale a mezzo dell'Equipe pluridisciplinare della competente Unità Sanitaria Locale.

ART. 27
LIMITI DI REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE NATURALE
E/O AFFIDATARIO PER L'ACCESSO ALL'ASSISTENZA ABITATIVA

Per poter accedere ai benefici di cui al presente titolo il reddito complessivo del nucleo familiare convivente, compreso quello del soggetto portatore di handicap, determinato ai sensi della circolare n. 1040 del 23/04/1993 dell'Assessorato Regionale agli EE.LL., non deve superare £. 20.000.000=. Tale limite è aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

Si specifica che:

Per l'erogazione dei benefici inerenti i canoni di locazione relativi al primo ed al secondo semestre solare di ogni anno si terrà conto, rispettivamente, del reddito conseguito nell'anno precedente e nell'anno in corso secondo quanto stabilito all'art. 17.

Per l'erogazione del contributo inerente l'acquisto di ausili tecnici, l'annualità di reddito da prendere in considerazione viene individuata attraverso la data di prescrizione e di conferma della necessità degli ausili medesimi, da parte dell'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L.

ART. 28
FONTI DI FINANZIAMENTO

Alla copertura della spesa di cui al presente titolo il Comune provvede con i contributi regionali previsti dalle leggi di settore e con parte delle assegnazioni spettanti al Comune ai sensi della L.R. n. 22/1986 e con altri fondi di bilancio ivi comprese le assegnazioni spettanti al Comune per servizi ai sensi della L.R. n. 1/1979.

ART. 29
ISTANZA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI

L'istanza per l'ammissione agli interventi di assistenza abitativa, da redigersi sugli appositi moduli predisposti e messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere prodotta in carta libera da uno dei genitori o, in caso di impedimento dello stesso, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del soggetto portatore di handicap.

Essa dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Certificazione, se posseduta, riferita al soggetto, dalla quale comunque si desuma lo stato di portatore di handicap;
- Copia conforme del contratto di locazione;
- Dichiarazioni di responsabilità sottoscritte ai sensi dell'art. 23 della legge 28.2.1986, n. 41, relative ai redditi prodotti nell'anno precedente (per richiesta di benefici riferiti al primo semestre) o nell'anno in corso (per quella riferita al secondo semestre), rese da ciascun componente il nucleo familiare del richiedente, conviventi e di maggiore età, con allegate fotocopie dei documenti probatori di tali redditi: mod. 740 o in mancanza, mod. 101 o 201 o certificati di pensione, etc.

A corredo dell'istruttoria di ciascuna istanza l'Ufficio di Servizio Sociale acquisirà nell'ordine:

- Certificato contestuale di famiglia e di residenza dei richiedenti;
- Accertamenti dell'Equipe pluridisciplinare dell'USL, specificati al precedente art. 26, con contestuali proposte circa i punteggi da attribuire ai sensi e per gli effetti del successivo art. 30 e prescrizioni e dichiarazioni specificate nel precedente art. 25;
- Relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale circa il disagio abitativo del nucleo richiedente il servizio;
- Proposta dell'Assistente Sociale addetta all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune sul punteggio da attribuire ai sensi e per gli effetti del successivo art. 30, relativo al disagio abitativo.

Per l'anno corrente l'istanza va prodotta entro giorni 30 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio di apposito avviso pubblico. Per i benefici relativi agli anni successivi l'istanza va prodotta entro il 15 Settembre dell'anno precedente.

Inoltre, coloro che risultano già inseriti nella graduatoria di cui al successivo art. 30, debbono produrre entro il 15 Settembre di ogni anno, su appositi moduli predisposti e messi a disposizione da parte del Comune, richiesta di conferma per l'anno successivo dell'istanza precedentemente prodotta, con richiesta facoltativa di riaccertamento delle condizioni ai fini della eventuale riattribuzione del punteggio ai sensi del successivo art. 30, per le finalità di cui allo stesso articolo.

I nuclei familiari che produrranno istanza oltre i termini sopra specificati saranno inseriti nella graduatoria di cui al successivo art. 30, e fino alla successiva revisione, in ordine cronologico di acquisizione della stessa al protocollo generale del Comune, previa adozione di apposito atto deliberativo.

Le istanza e tutti i documenti ad essi relativi vanno acquisiti in esenzione di bollo poiché riferite a prestazioni assistenziali.

ART. 30
PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE E VARIAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO

L'Ufficio di Servizio Sociale, dopo l'acquisizione delle istanze e degli esiti degli accertamenti e dei rapporti di cui al precedente articolo, e salvo quanto stabilito per le istanze prodotte fuori termine, predispone la graduatoria dei richiedenti aventi diritto al beneficio in base a dei punteggi da attribuirsi avuto riguardo ai seguenti criteri:

- Livello di gravità dell' handicap riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto portatore di handicap nonché in relazione alla situazione massimo attribuibile a cura dell'Equipe pluridisciplinare dell' Usl competente - Punti 40.
- Livello di reddito del soggetto e del nucleo familiare e/o affidatario convivente: - Punteggio massimo attribuibile a cura dell'Ufficio di Servizio Sociale e del Comune - punti 30 per redditi fino a £. 8.000.000= annui aumentati del 20% per ogni unità familiare oltre la terza, con riduzione di punti 0,5 per ogni milione in più, con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che la somma eccedente le unità di milioni intere sia superiore o inferiore a £500.000=.
- Disagio abitativo dell'alloggio: - Punteggio massimo attribuibile a cura dell'assistente Sociale addetta all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune - punti 30.

La Giunta Municipale procederà ad approvare tale graduatoria. Con successivi atti deliberativi si provvederà a predisporre quanto necessario per l'effettiva erogazione dei benefici.

La graduatoria degli aventi diritto al servizio è permanente. Essa verrà aggiornata annualmente entro il 15 Novembre con provvedimento della Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune, tenuto conto:

- Degli ultimi punteggi attribuiti a seguito dei controlli specificati al successivo art. 32 e dei punteggi attribuibili a ciascun nucleo familiare in funzione del proprio reddito.
- Degli ultimi punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 30 ai nuclei familiari aventi diritto e che non hanno usufruito del beneficio perché non utilmente collocati in graduatoria.

La nuova graduatoria avrà effetto a partire dal 1° Gennaio successivo.

ART. 31
ACCERTAMENTO ANNUALE CIRCA I REDDITI DELLE
FAMIGLIE BENEFICIARIE DELL'ASSISTENZA ABITATIVA

Entro la scadenza del termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i nuclei familiari beneficiari dell'assistenza abitativa, nonché tutti gli altri inseriti nella graduatoria di cui al precedente art. 30, debbono riprodurre le dichiarazioni di responsabilità specificate al precedente art. 29, riferite ai redditi dell'anno solare precedente, unitamente a copia della documentazione probatoria di tali redditi. Ciò al fine di verificare, per ciascun nucleo familiare, il diritto o meno a beneficiare dell'assistenza abitativa in questione a partire dal successivo 1° Luglio.

Su tali dichiarazioni l'Amministrazione Comunale acquisirà gli accertamenti con le stesse modalità specificate al precedente art. 29. La mancata produzione di tali dichiarazioni, anche in sede di produzione dell'istanza di ammissione al beneficio, può comportare per gli inadempienti la non inclusione nella graduatoria o l'esclusione dalla stessa.

ART. 32
CONTROLLI SUGLI EFFETTI DELLA EROGAZIONE
DELL'ASSISTENZA ABITATIVA

L'Amministrazione Comunale, con periodicità semestrale, provvede:

- A mezzo dell'Equipe pluridisciplinare della competente USL, ad accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento;

- A mezzo dell'Assistente Sociale addetta all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune, a verificare i risultati complessivi dell'intervento.

In uno agli esiti degli accertamenti, gli accertatori dovranno produrre all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune, per ciascun nucleo familiare utente del servizio:

- Le proposte di conferma o di sospensione delle prestazioni erogate;
- I punteggi da attribuire ai sensi dell'art. 30 ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di cui allo stesso articolo.

A tal fine ove lo ritiene opportuno, l'assistente Sociale può richiedere una nuova relazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale al fine di rilevare il disagio abitativo dell'alloggio.

ART. 33

MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ABITATIVA

L'erogazione dei benefici in questione avverrà con emissione del mandato di pagamento a cura dell'Ufficio Ragioneria in favore degli aventi diritto, così come individuati nella graduatoria di cui all'art. 20, secondo le seguenti modalità:

- All'inizio di ogni trimestre, relativamente al contributo sul canone di locazione;
- In unica soluzione, previa acquisizione di regolare bolla di accompagnamento e regolare fattura debitamente quietanza per l'acquisto di ausili tecnici. La fattura stessa deve essere vistata dall'equipe pluridisciplinare a conferma che gli ausili forniti e risultanti dalla fattura corrispondano alle prescrizioni della stessa equipe.

In ogni caso tali erogazioni sono subordinate all'acquisizione dei relativi finanziamenti, sia essi derivanti da leggi di settore che dalle altre fonti specificate al precedente art. 28.